

# il Notiziario

periodico dell'Ordine degli Assistenti Sociali  
Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna

numero 2 - 2009



Editoriale	2	News	
<b>Speciale formazione</b>		La Posta Elettronica Certificata (PEC)	13
La formazione continua...		Dall' Unione Nazionale Camere Minorili	14
Il Consiglio chiede proposte e suggerimenti	3	Sequestri di Stato – da: "Panorama" del 19 novembre 2009	14
Agli Ordini Nazionale e Regionali	4	Comunicato stampa	15
Il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti approvato dal Consiglio nazionale il 24 ottobre 2009	5		

Il Consiglio ha voluto cogliere l'opportunità di pubblicare, nel giro di pochi giorni, un secondo numero del Notiziario dell'Ordine, per diffondere e mettere a disposizione dei colleghi materiale e informazioni importanti.

Oggetto centrale di questo numero sono il Regolamento sulla formazione continua che l'Ordine Nazionale ha deliberato il 24 ottobre 2009 e le attività ad esso connesse.

Lo scopo è duplice: far giungere la comunicazione e la documentazione a tutti gli iscritti, anche a quelli che non le hanno viste o potute consultare sul nostro sito e fornire a tutti materiale cartaceo completo e di immediata consultazione.

“LAVORI IN CORSO” è il contenuto centrale di questa pubblicazione, con la quale il Consiglio dell'Emilia-Romagna esplicita il suo approccio all'argomento “formazione continua” ed apre la consultazione degli iscritti.

Ad esso si aggiungono alcune news su argomenti di immediata attualità.

Ci auguriamo una modalità di comunicazione sulle attività del Consiglio e di consultazione degli iscritti più frequente e sollecita possibile, nell'auspicio di avere significativi riscontri.

Con l'occasione invitiamo anche ad una frequente consultazione del nostro sito [www.oaser.it](http://www.oaser.it) che cercheremo di mantenere frequentemente aggiornato.

## Il Consiglio chiede proposte e suggerimenti



### La formazione .....

E' un elemento essenziale di sviluppo e crescita per la professione dell'Assistente Sociale.

Rappresenta un'occasione di crescita professionale e di promozione delle competenze per una professione ordinata, allo stesso tempo diritto e dovere.

E' un atto dovuto per dovere deontologico, in quanto i cittadini hanno diritto ad un Servizio Sociale di elevata qualità.

Risponde ad una necessità sempre più sentita dagli Assistenti Sociali, di far fronte sia alla complessità delle problematiche sociali, sia alla continua trasformazione del sistema dei servizi alla persona.

I continui cambiamenti della società e dei saperi, rendono necessario per la professione, un impegno costante all'aggiornamento, elemento che diventa rilevante anche per qualificare il confronto e la collaborazione con le altre professioni.

Risulta pertanto indispensabile poter documentare e attestare attraverso un sistema di certificazione la propria formazione.

La formazione continua è altresì un'occasione preziosa per allinearsi alla normativa comunitaria.

### Per saperne di più....

Il Consiglio dell'Emilia Romagna ha esaminato per la prima volta la bozza di regolamento per la formazione continua a settembre 2008<sup>1</sup>, a seguito di una prima richiesta del Consiglio Nazionale ai Consigli Regionali, per la raccolta di pareri.

Il nostro parere è stato inviato a Roma con lettera del 16/10/2008<sup>2</sup> precisando che si rimaneva in attesa della rielaborazione da parte del Consiglio Nazionale dei contributi ricevuti per poi farne og-

getto di informazione e consultazione degli iscritti. Nella primavera 2009 è pervenuta una seconda richiesta del CNOAS di analisi e documentazione del "fabbisogno formativo" percepito dagli iscritti. Il Consiglio dell'Emilia-Romagna ha quindi effettuato una ricerca a campione sul 10% degli iscritti<sup>3</sup> modulando la scheda di rilevazione affinché potesse essere confrontabile con quanto già rilevato attraverso il Report di Ricerca "Indagine di approfondimento sul lavoro degli Assistenti Sociali nella Regione Emilia Romagna" effettuata alla data del 30 settembre 2006 i cui risultati sono stati pubblicati e diffusi nel 2008<sup>4</sup>

Il CNOAS sulla base di tutta la documentazione raccolta, ha poi operato una "scrematura funzionale" dei pareri espressi dai Consigli Regionali pervenendo all'approvazione del "Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti" nella seduta del 24/10/2009<sup>5</sup>.

Infine, il 28 novembre scorso l'Ordine Nazionale ha incontrato a Roma gli Ordini Regionali ed hanno concordato di articolare il percorso di attuazione del Regolamento attraverso l'elaborazione concertata di linee guida applicative che tengano conto della voce degli iscritti espressa attraverso gli Ordini Regionali. In quella sede è stato altresì precisato che si tratterà di una fase "sperimentale" di almeno 3 anni e che "il mancato rispetto dei termini previsti nell'articolato del Regolamento non comporta in questa fase alcuna sanzione"<sup>6</sup>.

Il Consiglio dell'Emilia-Romagna, considerando fondamentale che i colleghi esprimano il loro parere, ha sollecitato attraverso il Sito i propri iscritti ad inviare proposte e suggerimenti all'indirizzo mail dell'Ordine [segreteria@oaser.it](mailto:segreteria@oaser.it), utilizzando al meglio il tempo dato.

Tutti i contributi che perverranno, saranno oggetto di un elaborato che verrà discusso in Consiglio Regionale a fine gennaio 2010 e riportato al CNOAS in un incontro dei Presidenti degli Ordini organizzato a Roma per l'inizio di febbraio 2010.

<sup>1</sup> Bozza Regolamento CNOAS

<sup>2</sup> Parere CROAS in merito a bozza Regolamento CNOAS

<sup>3</sup> Lettera del 30/9/2009 con resoconto del Fabbisogno formativo

<sup>4</sup> Report inviato a tutti gli iscritti a dicembre 2008 e presentato al Seminario dell'11/6/2009

<sup>5</sup> Regolamento Formazione Continua CNOAS

<sup>6</sup> Lettera Aperta della Presidente CNOAS Franca Dente

# Il Regolamento per la formazione continua



ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI

Consiglio Regionale  
dell'Emilia Romagna

Bologna, 16.12.2009  
Prot. 2653/09/S/ON-OORR

Al Presidente  
del Consiglio Nazionale

Ai Presidenti  
dei Consigli Regionali  
*Ordine Assistenti Sociali*

= Loro Sedi =

Oggetto: Regolamento formazione continua

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna nel prendere atto della formazione continua quale elemento di grande rilevanza per la qualità professionale degli Assistenti Sociali, ha ritenuto necessario e inderogabile procedere al coinvolgimento degli stessi iscritti, circa il tema in oggetto, per cogliere in un opportuno confronto collaborativo, indicazioni e proposte.

Il Consiglio, pure condividendo le preoccupazioni espresse dall'Ordine della Sicilia, in particolare, la partecipazione della iniziativa alle Amministrazioni Pubbliche e Private che occupano Assistenti Sociali, non aderisce alla richiesta di revoca del regolamento, ma pone l'accento sulla necessità di evidenziare o trovare accorgimenti e modalità applicative che possano aiutare a superare reali ostacoli o condizioni negative in cui gli iscritti si possono o potrebbero trovare.

Il Consiglio, nei tempi stretti dati, rifacendosi ad una legittima interpretazione del concetto di "sperimentazione", cui anche la Presidente nazionale, con la Sua comunicazione ci richiama, ha ritenuto importante attivare fin da subito l'ascolto, il confronto e la collaborazione con gli iscritti, dando attuazione ad una informazioni sia sul sito, che personalizzata, titolandola "Lavori in corso, contributi per la formazione continua".

La documentazione raccolta sarà oggetto di attenzione e studio per valutare e individuare la linee guida operative, da portare all'attenzione del Consiglio nazionale il 6 febbraio p.v. per un'approvazione, necessaria per potere applicare il Regolamento stesso, di cui si discute.

Cordiali saluti.

La Presidente  
A.S.Sp. Prof. Edda Samory



## **Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti**

*Approvato dal C.N.O.A.S. nella seduta del 24 ottobre 2009*

### **IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

considerato

- che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio nazionale dell'Ordine gli Assistenti sociali (di seguito denominato CNOAS) è attribuita dalla legge la determinazione dei principi e delle norme della deontologia professionale;
- che i mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona -sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale -, e la varietà e complessità dei problemi cui il sistema è chiamato nel rispetto e tutela dei diritti delle persone pongono in particolare rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità dei professionisti chiamati ad intervenire sul disagio, che operano nel sistema stesso;
- che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente;
- che la normativa comunitaria richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;
- che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, al livello di complessità degli interventi, ai due profili di assistente sociale e assistente sociale specialista;

ha approvato il seguente

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

### **Art. 1 Obiettivi**

Gli obiettivi formativi sono:

- rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento di servizio sociale;
- favorire l'acquisizione di abilità tecnico-professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione e all'esercizio di compiti di programmazione, progettazione, valutazione;
- acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo;
- promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;
- favorire processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione della qualità degli interventi e dei servizi e di promozione dell'eccellenza;
- favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di intervento.

### **Articolo 2 Formazione professionale continua**

1. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.
2. L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista (di seguito indicati assistenti sociali) iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.
4. L'adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale dell'iscritto all'Albo.

### **Articolo 3 Modalità**

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo, con facoltà per l'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo. L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il *credito formativo*.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 15 crediti all'anno.
4. Un credito corrisponde a 5 ore di attività formativa.
5. Gli eventi e le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamente dagli iscritti con il vincolo di almeno n. 5 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.

#### Art.4

#### Abilitazione all'attività formativa continua

1. Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private.
2. E' istituito presso il CNOAS il registro delle agenzie e il registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative.
3. Il riconoscimento dell'agenzia formativa/professionista avviene sulla base di requisiti individuati dal CNOAS prescindendo dai quali il riconoscimento non viene accordato, nonché della garanzia nel tempo della qualità delle prestazioni, soggetta a verifica periodica degli accreditati, degli standard e della qualità delle prestazioni.
4. Sono iscritti al registro delle agenzie di formazione continua enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private che prevedano:
  - nelle finalità costitutive e/o statutarie, anche una tra le funzioni di ricerca, formazione, approfondimento, progettualità o erogazione di prestazioni nell'area sociale campo socio-assistenziale;
  - dispongano o si avvalgono di strutture accreditate sotto il profilo strutturale;
  - siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

#### Requisiti:

- Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l'esposizione e l'apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore), biblioteca.
  - Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di comunicazione telematico con personale addetto.
  - Scientifici: pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato; docenti di discipline di servizio sociale, assistenti sociali di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica con curriculum documentato; bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di consulenza costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici.
  - Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione residenziale o a distanza.
  - Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso), questionario sul gradimento (fine corso) e sull'apprendimento, questionario sull'impatto (a tempo), elaborazione periodica dei dati sui questionari.
5. Sono iscritti al registro dei formatori di servizio sociale professionisti che rispondano ai seguenti requisiti:
    - assistenti sociali iscritti all'Albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
    - i docenti universitari iscritti all'Ordine degli Assistenti sociali;
    - formatori e docenti universitari nei settori delle politiche sociali, nell'organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari;
    - professionisti esterni alla professione, con comprovata e documentata esperienza di attività rivolte ad assistenti sociali.

6. Il CNOAS è tenuto a:
- effettuare il controllo dell'osservanza dei criteri stabiliti per l'accreditamento e il possesso dei requisiti ogni 2 anni;
  - aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;
  - mantenere un costante rapporto con la comunità professionale per recepire le esigenze formative e di aggiornamento e condividere principi e metodologie del servizio sociale nella sua continua evoluzione;
  - favorire l'apprendimento e l'adozione di linee guida operative di cui sia stata sperimentata la validità di risultato;
  - monitorare il livello qualitativo della formazione erogata dalle agenzie;
  - favorire la circolazione delle informazioni sulle opportunità formative e di aggiornamento qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco delle agenzie accreditate.
7. Accredimento degli eventi e delle attività formative
- 7.a Appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero che siano organizzati da organismi stranieri ovvero – a richiesta dei soggetti organizzatori -quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi a livello nazionale o in più circondari;  
Appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'Ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento in ragione del suo luogo di svolgimento.
- 7.b L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine, i professionisti, gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale, ovvero al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.  
A tal fine il Consiglio dell'Ordine regionale o il Consiglio Nazionale richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrative richieste.  
In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data della domanda l'accreditamento si intende concesso.  
Il Consiglio dell'Ordine regionale competente o il Consiglio Nazionale potranno accreditare anche eventi non programmati su richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta;  
in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso.  
Il Consiglio Nazionale può stipulare con professionisti e con Associazioni di assistenti sociali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati.
- 7.c Ciascun Consiglio dell'Ordine regionale dà immediata notizia al Consiglio Nazionale di tutti gli eventi formativi da esso organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in Albi e registri tenuti da altri Consigli.

## **Articolo 5**

### **Eventi e attività formative integrative**

#### **Eventi**

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
  - a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
  - b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
  - c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine;
  - d) iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni 5 ore di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo come meglio specificato nella tabella.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli regionali dell'Ordine o, se organizzati da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, a condizione che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza come indicata al punto 7.a dell'art. 4.

#### **Attività**

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
  - a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, Eventi , ovvero nei corsi di specializzazione;
  - b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti di servizio sociale;
  - c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale con istituti universitari ed enti equiparati;
  - d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale e di assistente sociale specialista;
  - e) attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali dell'Ordine competenti territorialmente;
  - f) svolgimento della supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
  - g) attività di consigliere regionale e nazionale dell'Ordine;
  - h) incarichi istituzionali ricoperti in qualità di consigliere su esplicito mandato dell'Ordine e partecipazione ai gruppi di lavoro;
  - i) partecipazione ad attività di studio, ricerca, documentazione e coordinamento svolta su specifico mandato per realizzare progetti innovativi in servizi e ambiti non rientranti nella normale attività professionale.

## Sistema di attribuzione dei crediti

Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità:

### **Attività di formazione continua**

### **Crediti attribuiti**

<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione a corsi di formazione aggiornamento attinenti al servizio sociale, alle scienze sociali e al lavoro sociale.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 credito per ogni 5 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico scientifico, giuridico-amministrativo e comunque pertinenti al miglioramento dell'azione professionale, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti da enti pubblici e/o privati. Partecipazione ai piani di formazione aziendale obbligatoria.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 50 ore: 5 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale</li><li>• Fino a 100 ore: 10 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.</li><li>• Oltre 100 ore: 15 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Docenza a corsi di formazione.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo di 20 crediti.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione/o coordinamento di corsi, seminari, direzione scientifica di convegni, eventi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 crediti ad evento.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate anche articoli in via informatica e telematica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 5 crediti per pubblicazione articoli</li><li>• Fino a 20 crediti per ciascun libro</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 crediti per anno di frequenza</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Master universitari di I o II livello</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 crediti per la frequenza ed il conseguimento del titolo</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell'area delle scienze sociali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 crediti per ogni anno di frequenza . e 30 per il conseguimento del titolo.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza professionale. Incarichi istituzionali in rappresentanza dell'ordine professionale.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 credito per ogni evento di durata non inferiore alle 5 ore</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Formazione svolta a favore di professionisti in tirocinio di adattamento e /o di tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 crediti per ogni professionista e/o tirocinante universitario seguito nel servizio o nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 3 mesi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di assistente sociale per tutta la durata dell'esame.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 crediti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di trasmissione della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 10 crediti in considerazione della struttura modulare della durata minima di almeno 5 giorni. E', altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata l'acquisizione dei crediti.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• a) seminari, b) convegni, c) conferenze, d) workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all'estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 credito per ogni 5 ore, con un limite di 5 crediti complessivi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e) d), (anche se rivolti ad assistenti sociali tirocinanti), (riconosciute) accreditate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 crediti per ciascuna relazione con un limite massimo annuale di 30 crediti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali sul servizio sociale e tematiche professionali.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 crediti sino ad un massimo di 10 crediti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attività di consigliere nazionale e regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 crediti per anno</li></ul>

### **Articolo 6** **Esoneri**

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, i ricercatori e i docenti a contratto.
2. Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
  - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  - b) grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
  - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
5. Il Consiglio dell'Ordine competente può altresì, con decisione motivata, dispensare dall'obbligo formativo in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia 35 anni di attività professionale, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

### **Articolo 7** **Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo**

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza entro il mese di gennaio di ogni anno una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La mancata partecipazione alle iniziative formative annuali promosse dall'Ordine regionale o dal Consiglio Nazionale comporta la penalizzazione fino a 5 crediti computabili nell'arco di un triennio.
4. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

### **Articolo 8** **Attività del Consiglio regionale dell'Ordine**

1. Ciascun Consiglio regionale dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli regionali dell'Ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale.
3. I Consigli regionali dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto tra loro con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni professionali, o di altri enti abilitati. Essi favoriscono la formazione gratuita in modo da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, con eventuale recupero delle spese sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli regionali dell'Ordine sono tenuti ad inviare al Consiglio Nazionale una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli regionali, essi potranno inviare un'unica relazione.
5. I Consigli regionali dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, con associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 5 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.

### **Articolo 9** **Controlli del Consiglio regionale dell'Ordine**

1. Il Consiglio regionale dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 5.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio regionale dell'Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio regionale dell'Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

### **Articolo 10** **Attribuzioni del Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale:
  - a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine;
  - b) garantisce l'uniformità dell'offerta formativa e l'esigibilità del diritto-dovere alla formazione continua;
  - c) elabora il Piano Formativo Nazionale Annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali dell'Ordine a norma del precedente art. 8, anche costituendo apposita Commissione aperta alla partecipazione di soggetti esperti esterni;
  - d) verifica l'offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale;
  - e) esprime parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli regionali dell'Ordine, eventualmente indicandone le modifiche, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
  - a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali;
  - b) assiste i Consigli regionali dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.
3. In sede di prima attuazione il Consiglio nazionale, di concerto con i Consigli regionali, provvede ad informare gli iscritti dell'entrata in vigore del presente regolamento.

### Articolo 11 Norme di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

### Articolo 12 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010.
2. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1° gennaio 2010, i 35 anni di attività professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio

## News

### La posta elettronica certificata (PEC)

#### La presente comunicazione sostituisce tutte le altre.

In riscontro al tema in oggetto e alle richieste di chiarimenti pervenute in seguito alla nota di questo Ordine del 10.12.2009 Prot. 2591/09/FP con pari oggetto, si precisa quanto segue:

- la posta elettronica certificata (PEC) è un nuovo mezzo di comunicazione veloce e sicuro che **sostituisce la raccomandata A/R postale**. Con la PEC il mittente viene avvisato dell'avvenuta consegna del proprio messaggio attraverso una ricevuta con **validità legale**, con notevole abbattimento di costi e tempi lavorativi.
- Con la L. 2/2009, che ha convertito il D.L. 185 del 29/11/2008, l'uso della PEC è diventato obbligatorio per le Aziende e i Professionisti nelle comunicazioni verso l'amministrazione pubblica, pertanto anche i professionisti iscritti ad un Albo dovranno dotarsi di una PEC entro un anno dalla data del Decreto Legge.

**Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha concordato con le Poste Italiane la possibilità per gli Ordini Regionali di attivare a carico dell'Ordine stesso gli indirizzi PEC per gli**

***iscritti che lo richiedono e hanno mezzi propri di utilizzo. Da ciò:***

- ***le spese di attivazione, come sopra detto, saranno sostenute dall'ordine regionale di appartenenza;***
- ***un soggetto può avere più PEC, ciò rispondenti alle sedi in cui opera o deve intrattenere o intrattiene comunicazioni.***

Di qui la nota citata del 10.12.2009, che richiamava la vostra attenzione ad una risposta rapida poiché si deve provvedere entro l'anno secondo il dettato di legge per gli ordine professionali e che in parte si riporta :

*".....Dovendo provvedere ad indicare gli iscritti che pensano di utilizzarla , sono a chiederle **entro il 18/12/2009** di darci una risposta in merito....."*

Si richiama l'importanza dello strumento per le comunicazioni professionali e non potendo raggiungere tutti gli iscritti in tempi rapidi, si sollecitano i colleghi ad un reciproco passa-parola, precisando comunque che in questa prima fase attiveremo la PEC di coloro che ci daranno risposta nei tempi di cui sopra, provvedendo successivamente per le richieste che perverranno.

La Presidente  
A.S.Sp. Prof. Edda Ssamory

## **Dall'Unione Nazionale Camere Minorili**

---

**Dall'Ordine Nazionale Assistenti Sociali: Sequestri di Stato? Le azioni dell'Ordine contro la disinformazione di Panorama operata da Panorama con l'articolo di Antonio Rossitto apparso sul numero del 19 novembre 2009.**

Ad oggi l'Ordine, non ravvisando elementi legali per la denuncia della testata e dell'autore dell'articolo, ha scelto una strategia attiva di controinformazione tramite i canali televisivi pubblici. In questo senso può intendersi la partecipazione del nostro Consigliere Gennaro Izzo alla trasmissione RAI "Cominciamo bene" condotta da Fabrizio Frizzi, nella puntata del 23 novembre scorso, all'interno della quale lo stesso giornalista di Panorama autore dell'inchiesta ha visto puntualmente rimesse in discussione le sue argomentazioni. Così come la partecipazione di Isabella Mastropasqua, il 2 dicembre alle ore 17,30 circa a la "La vita in diretta", sempre allo stesso scopo. La stessa Presidente Franca Dente partecipa in diretta il 17 dicembre alla trasmissione "Formato Famiglia" di TV SAT 2000 in onda dalle 12 sul digitale terrestre.

Le attività di controinformazione vanno avanti, oltre che con le azioni di ufficio stampa, sia tramite le attivazioni di tavoli tecnici interprofessionali relativi ai disagi dei minori e delle loro famiglie, sia fruendo di tutte le occasioni pubbliche di discussione per puntualizzare la nostra posizione. E' stata infatti la Presidente Franca Dente a sollecitare l'intervento di sensibilizzazione svolto insieme a varie organizzazioni del terzo settore (UNICEF etc.) durante la recente Conferenza sull'Infanzia e Adolescenza di Napoli.

Si è colta inoltre ogni occasione istituzionale, come l'incontro con il Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini, per ribadire i temi più urgenti e la necessità di una corretta informazione dell'opinione pubblica.

Non ultimo intervento l'evento di presentazione del Codice Deontologico lo scorso 27 novembre presso la Camera dei deputati, durante il quale si è dato spazio alla testimonianza di un caso controverso di affido internazionale sia della madre del piccolo sia del suo avvocato. Gli stessi ci hanno chiesto di fornire più informazioni alle famiglie ed è appunto in questo senso che ci stiamo adoperando. Infine sono stati concertati i pubblici comunicati di ANM e AIMMF all'interno appunto dei tavoli tecnici promossi dall'Ordine.

Consulta il sito dell'Ordine Nazionale [www.cnoas.it](http://www.cnoas.it)

## **Sequestri di Stato – da: "Panorama" del 19 novembre 2009**

---

### **Comunicato stampa "Sequestri di stato o cattiva informazione?"**

Invitiamo a visitare il sito [www.camereminorili.it](http://www.camereminorili.it) per prendere visione di questo comunicato, con il quale l'UNCM "esprime grande preoccupazione per il messaggio superficiale e distorto veicolato nel numero 47/2009 di Panorama in ordine alla giustizia minorile in Italia. Con toni scandalistici, parole estreme e ad effetto ... si vorrebbe trattare una materia così delicata come i diritti dei bambini, ingenerando nell'opinione pubblica una sorta di terrore nei confronti degli Assistenti Sociali e dei Giudici Minorili....."

UNCM è un'Associazione di Avvocati, senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti .....

Tra gli oggetti della sua attività, cita: "favorendo lo sviluppo di un progetto multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell'evoluzione in senso multi-etnico della società civile, anche attraverso lo studio comparato di istituzioni ed ordinamenti stranieri."

**Del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna****COMUNICATO STAMPA  
18 dicembre 2009**

L'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna nel leggere quanto apparso sulla stampa di Bologna il giorno 17/12 c.a., ritiene necessario dare una pertinente e corretta interpretazione dell'attività professionale che si rappresenta. Si richiama l'attenzione dei lettori ed in particolare di coloro che possono avere necessità dei servizi consultoriali, precisando che l'Assistente Sociale per la legge 194/78, che fa seguito alla legge 405/75, è da ritenersi uno dei professionisti dell'unità operativa del consultorio familiare.

I temi e gli interventi che il consultorio deve trattare, hanno una forte rilevanza sociale e questa materia spetta per competenza all'Assistente Sociale.

Non vi è dubbio che la decisione di interrompere la gravidanza di una minorenne, per la fragilità dell'età, per problemi di rapporti con la famiglia e il contesto di vita, comporti esigenze di sostegno psico-sociale, di tutela familiare, di assistenza sociale in genere e richieda pertanto percorsi di intervento integrati, multidisciplinari.

Perciò non è pensabile "rimediare" un assistente sociale di altro servizio e creare una precaria realtà operativa, se non addirittura escludere, come si è fatto, un intervento professionale che spetta di diritto.

Per quanto riguarda l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali, si cercherà di trovare nelle sedi istituzionali, Comune e Regione, l'attenzione per rispondere nel modo più adeguato a questo importante diritto del cittadino, anche perché la legge affida agli ordini il controllo della qualità degli interventi dei professionisti, e di conseguenza la tutela del cittadino stesso nella materia esercitata dai propri iscritti.

# La comunità professionale

La comunità professionale è rappresentata istituzionalmente dall'Ordine.  
La professione si esprime altresì in associazioni che contribuiscono ad alimentare la riflessione e la conoscenza  
sul servizio sociale tra cui:

AIDOSS - Associazione Italiana dei Docenti di Servizio Sociale - [www.aidoss.org](http://www.aidoss.org)

ASSNAS - Associazione Nazionale Assistenti Sociali – [www.assnas.it](http://www.assnas.it)

CESDISS - Centro Studi di Servizio Sociale – [www.cesdiss.org](http://www.cesdiss.org)

SOCIALIA - Società Scientifica e Pomozione Sociale - [www.socialia.org](http://www.socialia.org)

SUNASS - Sindacato Unitario Assistenti Sociali – [www.sunas.it](http://www.sunas.it)

Inoltre:

Fondazione EISS – Ente Italiano di Servizio Sociale – [www.eiss.it](http://www.eiss.it)

ISTISS – Istituto Italiano di Servizio Sociale

Fondazione Emanuela Zancan – [www.fondazionezancan.it](http://www.fondazionezancan.it)

SOSTOSS Società per la storia del Servizio Sociale – [www.sostoss.it](http://www.sostoss.it)

IL NOTIZIARIO

N°2 del 2009

Editore: Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna

Direttore Responsabile: Edda Samory

Aut. Trib. Bologna n° 7222 del 24-05-2002

Redazione notiziario: Ordine Assistenti Sociali

Regione Emilia Romagna

Galleria del Toro 3, 40121 Bologna

tel/fax 051 271242

Email: [segreteria@oaser.it](mailto:segreteria@oaser.it)

Sito internet: [www.oaser.it](http://www.oaser.it)

Proprietà: Ordine Assistenti Sociali

Regione Emilia Romagna

Progetto grafico e Stampa: “Il profumo delle Parole” Tipografia

presso la Casa Circondariale di Bologna

Via del Fonditore n. 16 - 40138 Bologna

Spedizione in abbonamento postale - 45% art. 2

Comma 20/B – legge 662/96 Aut. D. C. I. Regione E.R.